



ID: 19264428|10/03/2020|RUO

**Ai dipendenti regionali
Ai dirigenti regionali**

p.c. Al Segretario Generale Consiglio Regionale

Al Direttore ARS

Al Direttore ARPAM

Al Direttore ASSAM

Al Direttore ERDIS

Al Direttore USR

Al Segretario ERAP

Loro sedi

Oggetto: Misure di sostegno ai dipendenti per assenze dovute all’Emergenza Coronavirus.

Facendo seguito alle disposizioni normative nazionali e regionali in merito all’emergenza Coronavirus, si rende necessario disporre le seguenti misure, per tutta la durata dell’emergenza.

Per esigenze personali connesse all’emergenza Virus Covid-19, per cure parentali a figli minori, disabili e/o familiari anziani in caso di chiusura delle strutture di accoglienza e scolastiche è possibile utilizzare il codice 0402 (Particolari motivi personali e familiari, 3 gg./max 18 ore). Per l’utilizzo di tale codice, il dipendente non deve produrre nessuna attestazione, ma riportare la motivazione nel giustificativo di assenza di Cohesion.

Viene istituito un apposito codice di assenza “Assenza per emergenza covid19 ed altre” da utilizzare ad ore o giornata intera, specificatamente al momento per l’ “Emergenza Covid-19” (in alternativa ed in aggiunta ai permessi giornalieri già previsti dall’ordinamento e dalla regolamentazione regionale vigente in materia di orario di lavoro) in una misura massima di n. 180 ore annue (che vanno riproporzionate nei casi dei part time), che si dovranno recuperare entro i 18 mesi successivi dal mese di effettuazione dell’assenza.



Le ore di flessibilità positiva accumulate dai titolari di posizione organizzativa non possono essere utilizzate a copertura delle 180 ore.

Il recupero delle ore dovrà essere effettuato fuori dall'orario previsto a calendario, senza maggiorazione stipendiale. Pertanto nel caso di utilizzo di ore con tale causale di assenza, si potrà svolgere orario di lavoro in regime di "straordinario a pagamento" solo dopo che si sono totalmente recuperate le ore anticipate.

Se entro il termine previsto per il recupero, le ore non siano state recuperate, totalmente o parzialmente, si procederà alla rispettiva decurtazione stipendiale. In casi eccezionali, debitamente motivati, che impediscano il recupero nei tempi previsti (es. malattia lunga durata, maternità, aspettative ecc...) potrà essere concesso un ulteriore periodo di 6 mesi per il predetto recupero delle ore. L'istituto trova analogia nella disciplina dell'orario multiperiodale (art. 25 ccnl 2016-2018), anche se chiaramente la causale è legata all'emergenza sanitaria in atto.

Si evidenzia, inoltre, che ai sensi del D.L. 02/03/2020 n. 9 "*Misure urgenti in materia di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse con l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" il periodo trascorso in "malattia" o in "quarantena con sorveglianza attiva" (1), o in "permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva", è equiparato al periodo di "ricovero ospedaliero", pertanto, necessita della relativa certificazione della struttura sanitaria competente, da cui si rilevi se trattasi dei casi previsti dal citato articolo del DPCM (il nr. del certificato e il nr. di repertorio dovrà essere comunicato al proprio operatore delle presenze), e non comporta la decurtazione sull'accessorio e non incide sul periodo di comporta.

Si rende, altresì, necessario prevedere che in caso di impossibilità ad eseguire la prestazione per "chiusura della sede di lavoro" o di "impossibilità accedere alla sede stessa", sulla base di provvedimenti disposti specificatamente dagli organi competenti, che non contengano progetti alternativi di espletamento dell'attività lavorativa, viene istituito un apposito codice di assenza – "disposizione di chiusura per emergenza".

Tali periodi di assenza dal servizio dei dipendenti imposti dai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico dal COVID-19, adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, costituiscono, ai sensi del comma 3, dell'art. 19 del D.L. n. 9/2020, servizio prestato a tutti gli effetti di legge (ivi compreso il salario accessorio).

Con i DPCM dell'8 e 9 marzo 2020, concernenti le ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, nel quale si prevede che per l'intero territorio nazionale, al fine contrastare e contenere il diffondersi del virus, sono adottate diverse misure.

Si riporta in allegato un quadro sinottico delle misure. Tra queste si evidenzia quella prevista all'art. 1, lettera a) che consente solo spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Si allega a tal fine il modulo di dichiarazione per esigenze lavorative.

S'invitano dirigenti e collaboratori a coordinare le attività dell'ufficio per garantire il servizio e ove possibile fattibile organizzativamente, valutare lavoro a distanza in via telematica, seguendo le



Giunta Regione Marche
SERVIZIO RISORSE UMANE
ORGANIZZATIVE E STRUMENTALI

specifiche misure indicate nella DGR. n. 309 del 9 marzo 2020, comunque favorendo la fruizione di periodi di congedo ordinario e di ferie o gli istituti alternativi indicati nella presente nota.

S'invitano dipendenti e dirigenti ad una corretta e responsabile applicazione delle misure indicate.

Cordiali saluti.

TP

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Piergiuseppe Mariotti)

Il Sostituto
(dott. Mauro Terzoni)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa